

N. 359

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORETO e BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Disposizioni per il riordino del settore della produzione
dell'uva da tavola

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo principale del disegno di legge è quello di staccare dal settore vitivinicolo la produzione dell'uva da tavola, per inserirla più propriamente nel comparto ortofrutticolo.

Tale ormai ineludibile operazione consentirà anche di fronteggiare meglio gli abusi che vengono commessi vinificando uve fresche da tavola, chiarendo e sottolineando la diversità dei prodotti in base alle loro diverse finalità produttive.

L'attuale situazione del comparto vitivinicolo è, infatti, caratterizzata da una obiettiva mancanza di chiarezza delle norme comunitarie e nazionali, che crea spazi per conseguenti incertezze interpretative e per un sempre crescente contenzioso che si sta sviluppando a seguito di azioni repressive non sempre corrette nei confronti dei produttori.

Col presente disegno di legge si superebbe anche questa situazione incerta e confusa e non solo si assicurerebbe serenità e dignità agli imprenditori di un comparto produttivo in costante evoluzione, ma si riconoscerebbe la sostanziale diversità di prodotti, in quanto diverse sono le loro utilizzazioni e diversi i loro sbocchi sul mercato.

Il disegno di legge, inoltre, si preoccupa di salvaguardare le possibilità di assicurare il rinnovo genetico, per poter seguire meglio e più rapidamente l'evoluzione della domanda e per acquisire nuove e più dinamiche carte da giocare sul piano della competitività sui mercati internazionali.

Ne consegue, pertanto, che non possono essere applicate acriticamente ed automaticamente anche al comparto della produzione dell'uva da tavola le limitazioni e i vincoli fissati per i vigneti finalizzati alla produzione delle uve per la vinificazione.

Altro obiettivo qualificante che col disegno di legge si vuole conseguire è quello di

assimilare la produzione delle uve da tavola, mediante l'impiego di reti e plastiche protettive, alla produzione in serra.

Tale esigenza deriva dalla constatazione che la coltivazione delle uve da tavola si sviluppa con l'ausilio di strumenti di protezione dagli eccessi climatici così come avviene per le coltivazioni in serra.

Nel disegno di legge, inoltre, si prevedono norme di indirizzo e di principio per i seguenti compiti di spettanza delle regioni.

1) individuare e costituire sul proprio territorio uno o più laboratori preposti all'azione di guida della difesa fitoiatrica durante la coltivazione e di analisi e certificazione dei residui fitofarmaci presenti sull'uva avviata alla commercializzazione;

2) promuovere misure incentivanti per il rinnovo genetico;

3) promuovere iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni di marchio e di origine tra i produttori di uva da tavola, finalizzati alla definizione di programmi di distribuzione del prodotto e di dislocazione delle scorte-frigo.

Allo scopo di assicurare continuità e unitarietà nell'azione specifica della ricerca, si propone l'istituzione di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, con sede nel capoluogo della regione che da sola fornisce più della metà della produzione nazionale e con sedi decentrate nelle altre regioni dove il comparto produttivo registra presenze più significative.

In definitiva, con il presente disegno di legge si intende riconoscere e sottolineare l'importanza e la specificità di un comparto produttivo in costante e positiva evoluzione, che costituisce una delle poche voci attive della bilancia agro-alimentare italiana e contribuisce in discreta misura alla riduzione del *deficit* dei nostri conti con l'estero.

La produzione e la lavorazione dell'uva da tavola richiedono, inoltre, un notevole impegno di mano d'opera, contribuendo così a sostenere i livelli occupazionali di diverse regioni del nostro Paese, anche me-

diate gli effetti indotti delle attività economiche collaterali relative alle operazioni di messa a dimora degli impianti produttivi e a quelle di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La produzione di uva da tavola, da varietà di viti classificata unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola, appartiene al comparto ortofrutticolo, che resta distinto, ad ogni effetto di legge, dalla produzione di uva per la vinificazione.

2. Le prescrizioni limitative della produzione, a cui sono assoggettati i vigneti finalizzati alla produzione di uva per la vinificazione, non si applicano alla produzione di uva da tavola.

3. Gli impianti per la produzione dell'uva da tavola, realizzati dal 1984 in poi, non sono assoggettati alla disciplina limitativa di nuovi impianti.

4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i controlli atti ad evitare la commercializzazione di detti vini prodotti da uve da tavola. La produzione o la commercializzazione di detti vini sino all'entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione alle norme di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 470.

Art. 2.

1. La produzione di uva da tavola mediante l'impiego di reti e plastiche protettive è assimilata alla produzione in serra.

2. Alla produzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla difesa attiva contro le avversità atmosferiche previste dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Alla produzione di cui al comma 1 si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per le produzioni in serra.

Art. 3.

1. Nella produzione di uva da tavola le regioni possono promuovere misure volte a favorire il rinnovo genetico, incentivando in particolare:

a) la concessione del premio di riconversione varietale per variare l'assortimento genetico in favore delle uve apirene da utilizzare come frutta fresca;

b) l'utilizzo industriale delle uve apirene, per la produzione di uva disidratata, uva passa, marmellata, e simili.

Art. 4.

1. Le regioni possono individuare e costituire sul proprio territorio uno o più laboratori preposti all'azione di guida della difesa fitoiatrica durante la coltivazione e di analisi e certificazione dei residui fitofarmaci presenti sull'uva avviata alla commercializzazione.

Art. 5.

1. Le regioni possono promuovere iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni tra i produttori di uva da tavola, finalizzati alla definizione di programmi di distribuzione del prodotto e di dislocazione delle scorte-frigo.

Art. 6.

1. Per soddisfare le esigenze specifiche di ricerca viene istituita una apposita struttura di ricerca nell'ambito delle sezioni dell'Istituto sperimentale per la viticoltura.

2. È istituita la Sezione operativa periferica di Bari per la ricerca sulle uve da tavola.

3. Tale Sezione è realizzata presso l'attuale Sezione operativa periferica, alla quale rimangono le competenze per la ricerca sulle uve da vino.

4. L'Istituto di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato normativamente nell'ambito degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

5. L'Istituto ha sede in Bari.

6. Presso la sede di Bari sono attivate:

a) la sezione di Tecnica culturale;

b) la sezione di Miglioramento genetico e propagazione;

c) la sezione di Conservazione post-raccolta e confezionamento.

7. L'istituzione dell'ente di cui ai commi 1 e 2 è realizzato nell'ambito della ristrutturazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio.

